



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

Sezione Tecnica / Amministrativa / Operativa

Unità Organizzativa Operativa

Piazzale Premuda, n. 19 - Piombino (LI) - 57025

☎ (+39) 0565224240 – 0565221000

e-mail: ucpiombino@mit.gov.it

Web: www.guardiacostiera.gov.it/piombino

ORDINANZA

REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE SOFFOLTE - GOLFO DI FOLLONICA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino,

- VISTA** l'Ordinanza n. 10 in data 26.02.2026 con la quale questa Autorità Marittima ha regolamentato le operazioni di realizzazione di scogliere soffolte tra Torre Mozza e Baia Toscana fino al confine Sud del Comune di Piombino (LI);
- VISTO** il foglio protocollo n. 22689 in data 14 luglio 2026, con il quale questa Autorità Marittima ha chiesto al Comune di Piombino di voler provvedere alla definizione della documentazione propedeutica all'aggiornamento della documentazione nautica;
- VISTA** la richiesta di nulla osta ed emissione avviso ai naviganti n. 02.02.16/22828 in data 15.07.2026 inoltrata al Comando Interregionale Marittimo Nord di La Spezia per la tutela degli interessi militari marittimi;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;
- IN ATTESA** della definizione dell'*iter* amministrativo, finalizzato all'aggiornamento della documentazione nautica da parte dell'Istituto Idrografico della Marina;
- RITENUTO NECESSARIO** emanare la presente Ordinanza agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

O R D I N A

Articolo 1

(Cauta navigazione)

Con decorrenza immediate e fino a termine esigenze, tenuto conto che - nel tratto di mare compreso tra le località Torre Mozza e Baia Tosca - sono presenti scogliere soffolte, le cui opere di realizzazione sono state disciplinate con l'Ordinanza in premessa richiamata, tutte le unità in transito nei pressi della zona di mare, meglio rappresentata nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento ordinativo, devono prestare la massima attenzione e procedere a lento moto al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 2

(Deroghe)

Non sono soggette alle prescrizioni di cui all'articolo 1:

- a)** le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché unità militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- b)** le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;
- c)** le unità autorizzate da questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzioni)

- 1.** I trasgressori delle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato/illecito amministrativo e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, dagli articoli 1161, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dall'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.
- 2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>.

Piombino, 15 Luglio 2026

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco MERICO
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

Sezione Tecnica / Amministrativa / Operativa

Unità Organizzativa Operativa

Piazzale Premuda, n. 19 - Piombino (LI) - 57025

☎ (+39) 0565224240 – 0565221000

e-mail: ucpiombino@mit.gov.it

Web: www.guardiacostiera.gov.it/piombino



(Rappresentazione a mero titolo illustrativo)

Punto	Latitudine	Longitudine
1	42°56.6819'N	010°41.5620'E
2	42°56.7300'N	010°41.5919'E
3	42°56.5679'N	010°42.1080'E
4	42°56.5139'N	010°42.0780'E

Area di realizzazione scogliere soffolte



(Rappresentazione a mero titolo illustrativo)

Punto	Latitudine	Longitudine
V1	42°56.6819'N	010°41.5620'E
V2	42°56.7300'N	010°41.5919'E
V3	42°56.6579'N	010°41.8200'E
V4	42°56.6100'N	010°41.7900'E

Punto	Latitudine	Longitudine
V5	42°56.5740'N	010°41.8980'E
V6	42°56.6220'N	010°41.9280'E
V7	42°56.5679'N	010°42.1080'E
V8	42°56.5139'N	010°42.0780'E